

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 7 DEL 11.03.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Francavilla al Mare (CH) il 3 marzo 2024;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
 - b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- a) tenuto conto dell'art. 11 e 12 del regolamento del regolamento Arbitri-Giudici della FPI;
 - b) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
 - c) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI in ordine all'atteggiamento posto in essere dall'arbitro;

CONDANNA

L'arbitro Giorgio Luciani alla sanzione della sospensione di mesi 2 (60 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 11 e 12 del regolamento del regolamento Arbitri-Giudici della FPI; durante la riunione di pugilato svoltosi a Francavilla al Mare (CH) in data 3 marzo 2024, ed in particolare: *"alla richiesta del tecnico Davide Di Meo di informazioni in ordine al verdetto tra il pugile Esposito ed il pugile Cesareo, si rivolgeva allo stesso mandandolo più volte a quel paese intimando allo stesso altresì di non insistere"*.

Fatti accertati in a Francavilla a Mare (CH) a far data dal 3 marzo 2024.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini